

Integrazione al regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 21 Marzo 2013 che integra con modifiche l'Articolo 62 le parti in grassetto.

(Poteri sostitutivi in caso di inerzia nel completamento dell'istruttoria e nell'adozione del provvedimento finale nei procedimenti amministrativi di competenza dell'Amministrazione Comunale di Costa Volpino)

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli del presente Regolamento e fatto salvo quanto previsto dalle diverse disposizioni di legge, il potere sostitutivo nei procedimenti amministrativi di competenza dell'Amministrazione Comunale di Costa Volpino, in caso di inerzia nel completamento dell'istruttoria è attribuito:
 - a) ai Responsabili di Servizio, ove nominati, nei confronti dei dipendenti addetti al servizio responsabili dei singoli procedimenti amministrativi assegnati ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L. n. 241/90;
 - b) ai Responsabili di Area (Posizioni Organizzative) nei confronti dei Responsabili di Servizio, ove nominati, per i procedimenti amministrativi assegnati agli stessi o ad altri dipendenti addetti al servizio stesso oppure direttamente nei confronti dei responsabili di procedimento nel caso in cui non sia stato nominato il Responsabile del Servizio.
2. Il Segretario Generale esercita, ove ricorrano le condizioni, il potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione dell'istruttoria o nell'adozione del provvedimento finale nei confronti dei Responsabili di Area (Posizioni Organizzative), attraverso le strutture competenti o mediante la nomina di un commissario per la conclusione del procedimento, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.
3. Per i procedimenti amministrativi inerenti i Servizi delegati dallo Stato, il Sindaco esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione dell'istruttoria o nell'adozione del provvedimento finale nei confronti dei dipendenti ai quali sono state delegate le relative funzioni, attraverso le strutture competenti o mediante la nomina di un commissario per la

conclusione del procedimento, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.

4. Il Segretario Generale, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica alla Giunta Comunale il riepilogo dei procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.
 5. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale e configura aspetti di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile per i dirigenti e per i funzionari inadempienti.
 6. Il Segretario Generale comunica al Sindaco per la segnalazione al Nucleo di Valutazione i casi di mancata o tardiva emanazione dei provvedimenti amministrativi ovvero di mancato esercizio del potere sostitutivo, ai fini della valutazione della performance individuale.
 7. Nella comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., secondo le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 8 della medesima legge, è indicato anche il soggetto titolare del potere sostitutivo, al quale il privato può rivolgersi decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento.
- 1) di dare atto che, fino all'adozione di nuove determinazioni, i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Amministrazione Comunale di Costa Volpino sono quelli indicati nella deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 29/06/2009 fatte salve diverse disposizioni di legge.